

---

**CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING**

---

Documento aggiornato dal Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A. del 30 luglio 2024

## 1. PREMESSA

Il presente Codice di Comportamento in materia di *Internal Dealing* (il “**Codice di Comportamento**”, o il “**Codice**”), approvato nell’attuale versione dal Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A. (la “**Società**”) nell’adunanza del 30 luglio 2024, è adottato in attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali, tempo per tempo applicabili, in materia di obblighi di comunicazione al pubblico, all’Autorità e alla Società delle Operazioni Rilevanti (come *infra* individuate), effettuate dai Soggetti Rilevanti (come *infra* definiti) e dalle Persone Strettamente Legate (come *infra* definite).

L’osservanza delle regole previste nel Codice non esonera i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate (come *infra* definiti/e) dall’obbligo di rispettare le ulteriori norme comunitarie e nazionali legislative o regolamentari, di tempo in tempo applicabili. Pertanto, la conoscenza del contenuto del presente Codice non può intendersi come sostitutiva dell’integrale conoscenza della normativa vigente applicabile in materia, cui necessariamente si rimanda.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Codice, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

## 2. DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altre clausole di questo Codice di Comportamento, ai fini dello stesso, i termini e le definizioni di seguito elencati hanno il significato qui attribuito a ciascuno di essi, essendo inteso che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa:

- 2.1 “**Altri Strumenti Finanziari**”: gli strumenti finanziari emessi dalla Società diversi dagli Strumenti Finanziari, nonché gli strumenti derivati, o gli altri strumenti finanziari a essi collegati.
- 2.2 “**Autorità**” o “**Consob**”: si intende l’Autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari.
- 2.3 “**Azioni**”: le azioni ordinarie emesse dalla Società ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext STAR Milan.
- 2.4 “**Controllo, controllare o controllata**”: ha il significato di cui all’articolo 93 del Testo Unico della Finanza.
- 2.5 “**Operazioni Rilevanti**”: le operazioni aventi ad oggetto le Azioni o gli Altri Strumenti Finanziari effettuate dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Legate, direttamente, ovvero per loro conto. L’Allegato 1 al presente Codice contiene un elenco esemplificativo e non esaustivo di operazioni che, fermo quanto precede, devono considerarsi Operazioni Rilevanti.
- 2.6 “**Persone Strettamente Legate**”: ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 26) del Regolamento Market Abuse, una delle seguenti persone:

- (a) con riferimento ai Soggetti Rilevanti:
1. il coniuge, o il *partner* equiparato al coniuge ai sensi della normativa nazionale applicabile;
  2. figli a carico ai sensi di quanto previsto dall'ordinamento italiano;
  3. i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione con un Soggetto Rilevante da almeno un anno alla data dell'Operazione Rilevante;
- (collettivamente, i “**Familiari Rilevanti**”);
- (b) sempre con riferimento ai Soggetti Rilevanti, le persone giuridiche, le *partnership* e i *trust*, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o uno dei Familiari Rilevanti, o direttamente o indirettamente controllata da un Soggetto Rilevante o da uno dei Familiari Rilevanti, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di uno dei Familiari Rilevanti.
- 2.7 “**Presidente e Amministratore Delegato**”: Presidente e Amministratore Delegato di Ascopiave S.p.A.
- 2.8 “**Referente Informativo**”: il soggetto, individuato dal Consiglio di Amministrazione della Società, preposto alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti individuate e comunicate a Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell'articolo 2.6.1 del Regolamento dei Mercati organizzati gestiti da Borsa Italiana S.p.A., nonché il suo sostituto secondo quanto previsto dalla norma da ultimo citata.
- 2.9 “**Regolamento Emittenti**”: il Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche ed integrazioni).
- 2.10 “**Regolamento Market Abuse**”: il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, come modificato e integrato.
- 2.11 “**Soggetto Preposto**”: il soggetto incaricato al ricevimento, alla gestione e all'invio a Consob delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti, in coordinamento con il Referente Informativo della Società.
- 2.12 “**Soggetti Rilevanti**”: ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 25) del Regolamento Market Abuse:
- (a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
  - (b) gli alti dirigenti della Società che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera (a) che precede, abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate della Società (come individuate ai sensi della normativa applicabile) e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società.<sup>1</sup>
- 2.13 “**Strumenti Finanziari**”: si intendono le azioni emesse ed in circolazione della Società e gli altri strumenti elencati nel Testo Unico della Finanza all'articolo 1, comma 2 (che richiama l'elencazione di cui alla “Sezione C dell'Allegato I” del medesimo TUF), tra cui:

<sup>1</sup> Ai soli fini del presente Codice, rientrano tra i Soggetti Rilevanti anche i dirigenti delle società controllate che, in ragione del loro ruolo strategico, abbiano, o possano avere regolare accesso alle informazioni privilegiate della Società.

- le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
- le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
- le quote di fondi comuni di investimento;
- i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
- qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti precedentemente indicati;
- i contratti *futures* su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici;
- i contratti di scambio a pronti e a termine (*swaps*) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (*equity swaps*);
- i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici;
- i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici;
- le combinazioni di contratti o di titoli indicati precedentemente.

I mezzi di pagamento non sono considerati strumenti finanziari.

2.14 “**Testo Unico della Finanza o TUF**”: il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, introdotto con il D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i.

### 3. AMBITO DI APPLICAZIONE

3.1 Il Codice disciplina gli obblighi informativi e di comportamento in materia di *Internal Dealing* dei Soggetti Rilevanti e delle Persone loro Strettamente Legate nei confronti della Società, nonché gli obblighi dei medesimi soggetti nei riguardi di Consob e del pubblico, in relazione alle Operazioni Rilevanti.

3.2 Il Codice è applicabile ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate, ancorché gli stessi non abbiano restituito al Soggetto Preposto, la comunicazione di presa di conoscenza e accettazione di cui al successivo paragrafo 8.3.

### 4. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

4.1 I Soggetti Rilevanti e le Persone loro Strettamente Legate, sono tenuti a comunicare mediante invio del modulo di cui all'Allegato 2 le Operazioni Rilevanti dai medesimi compiute, secondo le seguenti modalità:

- (a) la comunicazione alla Società deve essere effettuata **entro 3 (tre) giorni lavorativi** dalla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante;
- (b) la comunicazione a Consob deve essere effettuata, direttamente o per il tramite della Società, **entro 3 (tre) giorni lavorativi** dalla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante.

4.2 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 4.1 ed il termine per la comunicazione al pubblico di cui al successivo paragrafo 4.4, nel caso in cui i Soggetti Rilevanti e/o le

Persone Strettamente Legate a questi, intendano avvalersi della Società per effettuare la comunicazione a Consob in merito alle Operazioni Rilevanti, essi devono, senza indugio e comunque **entro 2 (due) giorni lavorativi** dalla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante, informare il Soggetto Preposto inviando il modulo di cui all'Allegato 2, specificando che intendono richiedere che sia la Società a comunicare a Consob, per conto dei medesimi, la notizia dell'Operazione Rilevante. In tal caso, il Soggetto Preposto effettua le comunicazioni alla Consob, per loro conto, entro il **terzo giorno lavorativo** dalla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante.

- 4.3 Le comunicazioni alla Consob da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone loro Strettamente Legate sono effettuate mediante invio del modulo di cui all'Allegato 2, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e/o stabilite dalla stessa Consob.
- 4.4 La Società, tramite il Referente Informativo, provvede altresì a dare comunicazione al mercato (quindi al pubblico) delle Operazioni Rilevanti, **entro il secondo giorno lavorativo** dal ricevimento della notifica di cui al Paragrafo 4.1(a), da parte dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone loro Strettamente Legate, nel rispetto della normativa vigente e in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria.
- 4.5 Il Soggetto Preposto e il Referente Informativo non sono in ogni caso responsabili degli inadempimenti e/o dei tardivi adempimenti degli obblighi di informativa nei confronti di Consob e/o del mercato posti a carico dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate e/o della Società, qualora tali inadempimenti o tardivi adempimenti discendano da omessa, incompleta, non corretta o tardiva comunicazione imputabile agli stessi, in violazione delle disposizioni poste a loro carico dal presente Codice e/o dalla normativa di tempo in tempo applicabile. In ogni ipotesi di responsabilità diretta dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone loro Strettamente Legate la Società si riserva il diritto di procedere nei loro confronti per il risarcimento di qualsivoglia danno subito o subendo.
- 4.6 Non formano oggetto di comunicazione alla Società, alla Consob e al pubblico le Operazioni Rilevanti compiute dai Soggetti Rilevanti e/o da Persone Strettamente Legate a questi il cui importo complessivo non raggiunga, entro la fine dell'anno civile, la soglia di Euro 20.000,00, o il diverso importo che di volta in volta sia determinato dalla normativa, calcolata sommando tra loro, senza compensazione, tutte le Operazioni Rilevanti effettuate dal medesimo soggetto, direttamente o per suo conto. Una volta raggiunto l'importo complessivo di Euro 20.000,00, devono essere comunicate, da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate, tutte le Operazioni Rilevanti compiute nel corso dell'anno, a prescindere dal relativo controvalore.
- 5. DIVIETO O LIMITAZIONE AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI RILEVANTI (*BLACK OUT PERIOD*)**
- 5.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 11, del Regolamento Market Abuse, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5.2 del presente articolo, ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere – per proprio conto o per conto di terzi – direttamente o

indirettamente, Operazioni Rilevanti nel periodo di 30 (trenta) giorni di calendario precedenti l'annuncio, da parte della Società, dei dati contenuti nella relazione finanziaria annuale e/o nella relazione finanziaria semestrale e/o in ulteriori relazioni finanziarie periodiche che la Società sia tenuta a pubblicare ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari (il "**Black Out Period**"). Ai sensi di consolidati orientamenti Consob, in caso di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di dati preliminari, il *Black Out Period* si applica solo con riferimento alla data di pubblicazione di questi ultimi e non anche alla data di pubblicazione dei successivi dati definitivi<sup>2</sup>.

- 5.2 È fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di consentire ad un Soggetto Rilevante laddove quest'ultimo dimostri che l'operazione non possa essere compiuta in altro momento, l'effettuazione di Operazioni Rilevanti nel corso di un Black Out Period, e qualora, anche alternativamente:
- (a) in base a una valutazione caso per caso, sussistano condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie, che impongano la vendita immediata degli Strumenti Finanziari, ovvero degli Altri Strumenti Finanziari; ovvero
  - (b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione, nel caso di più Operazioni Rilevanti condotte contestualmente, o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti, o un programma di risparmio, o una garanzia o un diritto su azioni, ovvero
  - (c) nei casi in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni.
  - (d) nelle ulteriori circostanze e condizioni di cui all'articolo 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522.
- 5.3 Nelle circostanze di cui al precedente paragrafo 5.2, prima di compiere qualsiasi negoziazione durante il *Black Out Period*, i Soggetti Rilevanti, almeno 6 (sei) giorni di calendario prima della data prevista per l'effettuazione dell'Operazione Rilevante, devono trasmettere al Consiglio di Amministrazione della Società, una motivata richiesta scritta di autorizzazione. Tale richiesta dovrà contenere:
- (a) nell'ipotesi *sub* 5.2(a), la descrizione dell'Operazione Rilevante e una spiegazione, ragionevolmente dettagliata, delle circostanze eccezionali che rendono necessaria la vendita immediata degli Strumenti Finanziari e delle motivazioni per cui la vendita degli Strumenti Finanziari è l'unico ragionevole modo per ottenere i fondi di cui si necessita;
  - (b) nell'ipotesi *sub* 5.2(b) e(d), indicazione del numero e della tipologia degli Strumenti Finanziari interessati, nonché i motivi per cui si renda necessaria ovvero opportuna l'esecuzione dell'Operazione Rilevante nel *Black Out Period*;
  - (c) nell'ipotesi *sub* 5.2(c), i motivi per i quali l'interesse del beneficiario non è soggetto a variazioni
- 5.4 A fronte dell'istanza rivolta ai sensi del precedente paragrafo 5.3, il Consiglio di Amministrazione valuta, caso per caso ed a suo insindacabile giudizio, se concedere

---

<sup>2</sup> Cfr. Relazione Consob illustrativa degli esiti della consultazione sulle "Proposte di modifica dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la disciplina degli emittenti e dei mercati, nonché del regolamento in materia di operazioni con parti correlate, per l'attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato", del 6 aprile 2017, p. 20.

l'autorizzazione richiesta, tenendo in considerazione l'estrema urgenza, l'imprevedibilità, l'impellenza e l'eccezionalità delle circostanze dell'operazione non imputabili al Soggetto Rilevante e/o che esulino dal suo controllo, conformandosi alla normativa di riferimento applicabile.

## **6. SOGGETTO PREPOSTO**

Il Soggetto Preposto, con il supporto del Referente Informativo e con l'ausilio delle altre direzioni e/o funzioni competenti, ha il compito di garantire l'osservanza del Codice. In particolare, il Soggetto Preposto provvede a:

- (a) verificare la corretta applicazione della procedura interna diretta a identificare i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate, nonché a predisporre e mantenere aggiornato un elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate a questi e a conservare le relative dichiarazioni di conoscenza ed accettazione di cui al successivo paragrafo 8;
- (b) curare l'informativa ai Soggetti Rilevanti ai sensi del successivo paragrafo 8;
- (c) effettuare, per conto della Società, ogni comunicazione a Consob, a norma del presente Codice e/o delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, cui la Società sia chiamata;
- (d) vigilare sull'applicazione del Codice e riferire al Consiglio di Amministrazione della Società dell'eventuale opportunità di apportare al presente Codice e/o ai relativi allegati modifiche e/o integrazioni volte ad assicurarne il costante adeguamento rispetto alla normativa vigente e ai migliori *standard* della prassi nazionale.

## **7. REFERENTE INFORMATIVO**

Il Referente informativo effettua, per conto della Società, ogni comunicazione al mercato (quindi al pubblico) a cui, a norma del presente Codice e/o delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, la Società sia chiamata, mediante il meccanismo di stoccaggio autorizzato.

## **8. COMUNICAZIONE AI SOGGETTI RILEVANTI**

- 8.1 Il Soggetto Preposto provvede a inviare ai Soggetti Rilevanti la comunicazione di cui all'Allegato 3 del Codice, unitamente a copia del Codice stesso.
- 8.2 A loro volta, i Soggetti Rilevanti notificano per iscritto, sotto la propria responsabilità, alle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili la comunicazione di cui all'Allegato 3, unitamente a copia del Codice, e conservano copia scritta della notifica.
- 8.3 I Soggetti Rilevanti provvedono quindi a:
  - a) certificare l'avvenuto adempimento dell'obbligo di cui al punto 8.2;
  - b) comunicare l'elenco delle proprie Persone Strettamente Legate, indicando almeno nome, cognome e codice fiscale, nonché un recapito (indirizzo, *pec*, o *e-mail*) di ognuno;
  - c) trasmettere l'aggiornamento dell'elenco di cui alla lettera b), conseguente a successive modifiche / integrazioni della compagine delle Persone Strettamente Legate (unitamente al rinnovo della certificazione dell'adempimento dell'obbligo di

cui al punto 8.2 per i nuovi soggetti via via inclusi nel novero delle Persone Strettamente Legate).

## **9. MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

- 9.1 Qualora si rendesse necessario modificare le disposizioni del presente Codice in conseguenza a modifiche organizzative della Società o alla disciplina applicabile, di carattere meramente formale e non sostanziale, il Codice potrà essere modificato a cura del Presidente e Amministratore Delegato. Il Consiglio di Amministrazione della Società apporta al presente Codice le ulteriori modifiche e le integrazioni, di carattere sostanziale, che si rendessero necessarie e/o opportune.
- 9.2 Il Soggetto Preposto provvederà senza indugio a comunicare, per iscritto, a tutti i destinatari del Codice, le modifiche e/o le integrazioni apportate al Codice di Comportamento con le modalità di cui al precedente paragrafo 8. Nella comunicazione, sarà altresì indicata la data di aggiornamento del Codice.
- 9.3 La presente versione del Codice si applica a decorrere dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
- 9.4 Il testo del Codice *pro tempore* vigente, è altresì pubblicato nella sezione dedicata del sito *internet* della Società.

## **10. INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI**

- 10.1 Ferme restando le responsabilità e le sanzioni previste dalla disciplina applicabile, qualora i Soggetti Rilevanti, inadempienti rispetto agli obblighi di cui al Codice, siano dipendenti della Società, o delle società Controllate dalla stessa, i medesimi sono passibili dei provvedimenti disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabile, da irrogarsi secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità e alla intenzionalità dell'infrazione commessa, tenendosi anche conto dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni ivi previste.
- 10.2 Nel caso in cui taluna delle suddette violazioni sia riferibile ai componenti degli organi della Società, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà intraprendere ogni opportuna iniziativa o rimedio consentiti dalla vigente normativa.
- 10.3 Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore della Società, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.
- 10.4 Se la violazione è stata commessa da un Soggetto Rilevante a/o da Persone Strettamente Legate che sia anche dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dar luogo a licenziamento.
- 10.5 Si precisa inoltre che l'inosseranza da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate a essi di quanto previsto ai sensi della normativa applicabile in

materia di *internal dealing* e del presente Codice è sanzionata agli effetti di quanto stabilito dalla normativa *pro tempore* vigente.

- 10.6 La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi, nei modi e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nei confronti dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate, per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti in violazione del Codice e della disciplina applicabile.

## 11. COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione ai sensi del presente Codice dovrà essere effettuata per iscritto come segue:

- (a) se indirizzata alla Società e/o al Soggetto Preposto, all'attenzione di quest'ultimo, a mezzo *pec* all'indirizzo [ascopiave@pec.ascocert.it](mailto:ascopiave@pec.ascocert.it)), o fax al n. 0438/964778, ovvero a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo [internaldealing@ascopiave.it](mailto:internaldealing@ascopiave.it), oppure a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Soggetto Preposto Internal Dealing di Ascopiave S.p.A., Via Verizzo 1030, 31053 Pieve di Soligo (TV);
- (b) se rivolta ai Soggetti Rilevanti e/o alle Persone Strettamente Legate a questi, agli indirizzi ed ai recapiti indicati nel modulo di accettazione di cui all'Allegato 3 al presente Codice, ovvero a quelli autonomamente comunicati dai medesimi;
- (c) ovvero ai diversi recapiti che dovranno essere tempestivamente comunicati, rispettivamente, *(i)* dal Soggetto Preposto ai Soggetti Rilevanti, o *(ii)* dai Soggetti Rilevanti al Soggetto Preposto.